

TRIBUNALE di BRESCIA

Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice collegiale del lavoro, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott.ssa M. Vittoria Azzollini Presidente rel.
dott. Ignazio Onni Giudice
dott.ssa Maura Mancini Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26-1-2011, sentite le parti presenti e letti gli atti ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel reclamo ex art. 669 terdecies cpc avverso l'ordinanza emessa il 29-11-2010 ex art. 44 D.Lgs 286/1998 e art. 4 D.Lgs 215/2003 dal giudice del lavoro

DA

Comune di Adro in persona del vice sindaco legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Domenico Bezzi, per procura a margine del ricorso per reclamo

-RECLAMANTE

CONTRO

CGIL -Brescia e FLC-CGIL -Brescia, in persona dei rispettivi segretari generali pro tempore, con gli avv. Alberto Guarisio, Alessandro Zucca e Mara Marzolla, per procure a margine del ricorso introduttivo del giudizio.

E CONTRO

Istituto Scolastico Comprensivo di Adro e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con l'Avvocatura dello Stato

-RECLAMATI

-Con l'ordinanza reclamata il Tribunale, accertato il carattere discriminatorio dell'apposizione del simbolo partitico della Lega Nord, in centinaia di esemplari, presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Adro, aveva disposto, al fine di far cessare l'atto ed eliminarne gli effetti, la rimozione a spese del Comune di Adro del suddetto simbolo, l'esposizione delle bandiere Italiana ed Europea e la pubblicazione su quattro quotidiani, di cui due a tiratura locale (Giornale di Brescia e Bresciaoggi),

e due a tiratura nazionale (Corriere della Sera e Repubblica);

-Con ricorso depositato il 10-12-2010 il Comune di Adro ribadiva le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità (per carenza di legittimazione attiva da parte dell'O.S. ricorrente e per carenza di legittimazione passiva da parte di esso convenuto) e le difese di merito (non qualificabilità del simbolo del solc delle Alpi come simbolo di partito della Lega Nord e assenza di ogni carattere discriminatorio nell'apposizione dello stesso) di cui alla memoria di costituzione, e chiedeva la revoca dell'ordinanza reclamata (in subordine quanto meno nella parte in cui ordinava la esposizione delle bandiere e la pubblicazione su ben quattro quotidiani);

-con memorie depositate l'una il 19-1-2010 e l'altra nell'udienza del 26-1-2011, sia l'Istituto Comprensivo di Adro e il Ministero che la CGIL e FLC-CGIL di Brescia chiedevano il rigetto del reclamo.

-il Tribunale osserva:

Sull'improcedibilità

Il ricorso non è improcedibile in quanto l'art. 4 c. 3 D. Lgs 216/2003 non prevede l'obbligo per "chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'art. 2" di promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (peraltro nelle more novellato dal c.d. collegato lavoro), ma la semplice possibilità, non incidendo in nessun modo sulla procedibilità, stante anche la natura cautelare del procedimento, che presenta profili di urgenza e sommarietà di per sé incompatibili con l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

La relativa eccezione del Comune di Adro deve pertanto essere respinta, con conferma dell'ordinanza reclamata.

Sulla legittimazione attiva

Deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva dell'O.S. sotto il profilo di cui all'art. 5 D. Lgs 216/2003 c. 2, che consente alle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale di agire "nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione".

Secondo il Comune di Adro non si verterebbe in un caso di discriminazione collettiva in quanto sarebbero

individuabili le persone lese, ossia i lavoratori al momento impiegati presso l'Istituto Comprensivo di Adro. Nell'interpretazione della norma va peraltro valorizzato il rilievo che l'individuazione non deve essere solo possibile, ma deve anche essere diretta e immediata, cioè evincibile dallo stesso atto asseritamente discriminatorio, cosa che nel caso di specie non avviene. Inoltre il carattere collettivo della presente controversia deriva dalla indeterminatezza delle possibili persone offese, in relazione al fatto che i lavoratori non sono rigidamente individuati, ma possono variare, in numero e identità, specie perchè la lamentata discriminazione non ha carattere istantaneo, ma è destinata a produrre effetti che durano nel tempo, con conseguente applicabilità al caso di specie dell'art. 5 c. 3 D. Lgs 216/2003.

Anche la relativa eccezione del Comune di Adro deve pertanto essere respinta, con conferma dell'ordinanza reclamata.

Sulla legittimazione passiva

I fatti, pacifici e/o provati nella loro materialità, sono i seguenti: 1) l'edificio destinato ad ospitare la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado intitolata a Gianfranco Miglio, di nuova costruzione, venne consegnato dal Comune di Adro al Dirigente Scolastico in data 10-9-2010 (v. all. 1 fasc. Min.); 2) l'inaugurazione era prevista per il giorno successivo e l'attività scolastica sarebbe iniziata 13-9-2010; 3) al momento della consegna l'edificio presentava solo 5 simboli del sole delle Alpi nel tunnel di collegamento fra scuola dell'infanzia e mensa (vetrofanìa); 4) la mattina successiva, al momento dell'inaugurazione, l'edificio presentava invece innumerevoli simboli (circa 700) sui banchi delle aule, sui contenitori dei rifiuti, sugli indicatori di direzione, sui cartelli sia all'interno che all'esterno, sugli zerbini e perfino sul tetto, apposti evidentemente quella notte o la sera precedente; 5) dopo le 17,30 (ora in cui il dirigente scolastico si era allontanato), l'edificio era infatti rimasto aperto per l'ultimazione dei lavori di pulizia da parte della ditta appaltatrice; 6) il Comune di Adro aveva riconosciuto la paternità del "blitz" in quanto, facendo seguito alle richieste di rimozione immediatamente fatte pervenire dalle autorità scolastiche, il Sindaco aveva diffidato il Dirigente Scolastico dal "modificare gli arredi scolastici forniti dal comune" (v. all. 8 fasc. Min.).

In tali fatti può essere ravvisata, a prescindere dalla individuazione o meno della discriminazione denunciata, tema che rappresenta il merito della presente controversia e su cui ci si soffermerà approfonditamente in seguito, una responsabilità sia dell'Istituto, che ha mancato ai suoi obblighi di custodia lasciando la scuola aperta e così di fatto creando le condizioni perchè potessero essere apportate delle modifiche sostanziali allo stato dei luoghi, sia del Comune che ha in un certo senso "marchiato" l'edificio, in pratica clandestinamente e dopo essersene spogliato e averlo affidato, in conformità alle norme sul riparto delle competenze fra scuola e comune in materia di edifici scolastici, alla custodia del Dirigente Scolastico .

Infatti il D. Lgs 297/1994 (TU Scuola) prevede che i Comuni debbano provvedere alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie, degli arredi e delle attrezzature scolastiche, e che invece l'Amministrazione Scolastica, semplice custode degli edifici, sia preposta all'azione educativa e didattica.

Ne deriva la legittimazione passiva di entrambi gli originari convenuti, sicchè anche la relativa eccezione del Comune di Adro deve essere respinta, con conferma dell'ordinanza reclamata.

Limiti del presente procedimento

Prima di passare definitivamente all'esame del merito occorre precisare i limiti del presente procedimento, in relazione da una parte alle caratteristiche della ricorrente e dall'altra alla cognizione del giudice adito.

Il ricorso è infatti limitato all'ambito lavoristico, provenendo da un'organizzazione rappresentativa dei lavoratori, che lamenta il trattamento discriminatorio subito da questi ultimi, nell'ambito del plesso scolastico di Adro, ed essendo le domande rivolte al giudice del lavoro, che solo limitatamente a tali aspetti può pronunciarsi.

Sono pertanto esclusi altri profili di possibile illiceità dei comportamenti denunciati, su cui pure si è soffermata l'Avvocatura dello Stato nelle sue memorie (anche nella presente fase).

Non è quindi del tutto pertinente il parallelismo fra la presente vicenda e quella del crocifisso nelle aule, su cui si è pronunciata la CEDU con decisione del 3-11-2009 (causa Lautsi c/ Italia) che affronta il tema diverso (anche se contiguo) del diritto dei genitori e dei figli

rispettivamente di impartire e di ricevere un'istruzione, un'educazione e un insegnamento conformi alle proprie convinzioni religiose e filosofiche, ed è stato trattato dal giudice ordinario, in una prospettiva molto più ampia.

Sul merito

Per quanto riguarda la qualificazione del sole delle Alpi come simbolo partitico della Lega Nord ci si limita a richiamare integralmente il paragrafo intitolato "la natura e il significato del simbolo" di cui alle pagine 9 e 10 dell'ordinanza in data 29-11-2010 qui reclamata, che con riferimento alla voce della enciclopedia Wikipedia (citata dal Comune a sostegno della sua difesa), ha ritenuto: "dal complesso tenore della voce non è dato riscontrare alcun passaggio che giustifichi qualsivoglia pertinente riferimento alla storia e alle tradizioni del territorio di Adro. Al più vi è un riferimento generico alle comunità pedemontane (ma dell'Appennino) e all'arco alpino (ma evidentemente Adro non è comune collocato nell'arco alpino né in Valcamonica), che non ha alcuna valenza per giustificare nell'ambito di una comunità locale l'utilizzo del simbolo. Manca in sostanza qualsiasi riferimento alla diffusione, all'utilizzo del segno e alla sua percezione come elemento simbolico e rappresentativo della storia e della cultura locale di Adro. In realtà la difesa del Comune non si è nemmeno peritata di allegare tale circostanza ritenendo bastevole il riferimento alla 'risalente tradizione e diffusione nelle zone montane e pedemontane lombarde', aspetto questo non provato ed anzi sostanzialmente smentito per quanto sopra precisato dalla stessa fonte richiamata dalla difesa. Si può concludere ... quindi che non è provato (ma in realtà nemmeno dedotto dalla difesa del Comune) il carattere 'identitario' tra simbolo e comunità locale.

Al contrario l'appartenenza politica del Sindaco alla Lega Nord, espressione della maggioranza politica ... presso il Comune, la sua individuazione con il richiamo allo statuto del partito politico (che all'art. 3 prevede: 'il simbolo della Lega Nord ... è costituito da un cerchio con all'interno il sole delle Alpi, rappresentato da sei petali disposti all'interno di un cerchio ...'), il suo utilizzo, non in una delle sue tante rappresentazioni originali, ma in quella stilizzata, propria del partito politico, il collegamento con la memoria di Gianfranco Miglio, noto politologo ed esponente, per una significativa parte della sua attività politica, della Lega Nord, costituiscono inequivoci elementi che giustificano il valore identitario tra simbolo diffuso nel plesso scolastico e partito, senza che il suo inserimento

nello stemma comunale, iniziativa che le note di cronaca riferiscono come assunta, di recente, dall'Amministrazione Comunale possa avere rilievo rispetto a possibile consolidarsi di un'inconsistente tradizione locale".

Per quanto riguarda invece il carattere discriminatorio, premesso che l'art. 1 D. Lgs 216/2003 precisa che "il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente ... dalle convinzioni personali ...", e l'art. 3 individua una discriminazione indiretta "quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura ... in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone", occorre chiedersi se l'apposizione massiccia di simboli partitici della Lega Nord nel plesso scolastico di Adro possa aver creato una situazione di svantaggio per tutti o alcuni lavoratori.

Deve trattarsi, per rilevare in questa sede, di una situazione particolare, specificamente caratterizzata sotto il profilo lavoristico e quindi non genericamente ravvisabile a carico di tutti coloro che, per le più diverse ragioni (studenti, genitori, fornitori, semplici cittadini) possano entrare in contatto con il plesso scolastico e il simbolo ivi diffuso.

Una tale situazione può essere riconosciuta solo in favore del personale insegnante, alla luce della previsione di cui all' art. 33 Cost., che garantisce che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento".

La libertà di insegnamento è un principio di base che informa tutta la disciplina costituzionale della scuola e caratterizza il corpo docente in modo assolutamente distinto e pregnante rispetto agli altri lavoratori della scuola.

Tutti cioè (lavoratori o meno), sia all'interno della scuola che all'esterno, hanno diritto ad un ambiente neutrale, che non ponga i dissenzienti rispetto ad una convinzione, anche se dominante, in posizione svantaggiosa rispetto agli altri, ma per gli insegnanti ciò è condizionante la possibilità stessa dell'esercizio del loro ruolo in ambito lavorativo.

Mentre lo svantaggio in cui si possono trovare gli altri lavoratori della scuola non è quindi diverso da quello in cui può trovarsi chiunque acceda alla stessa, quello degli insegnanti è caratterizzato dalla rilevanza costituzionale e dalla importanza fondamentale del principio della libertà di insegnamento, che deve essere loro garantita e che essi stessi devono garantire.

La libertà di insegnamento si collega alla libertà di manifestare il proprio pensiero, con qualunque mezzo di diffusione, alla libertà di professare qualsiasi tesi o teoria si ritenga degna di accettazione, alla libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia più opportuno adottare. Essa comporta per il docente la libertà di esercitare le sue funzioni didattiche senza vincoli di ordine politico, religioso o ideologico, ovviamente nel rispetto dei parametri generali fissati dalla legge e con il limite della libertà di opinione del discente.

La libertà in questo campo è talmente importante che la Costituzione protegge non solo la libertà nella scuola, ma anche la libertà della scuola, prevedendo la possibilità dei privati di istituire scuole caratterizzate (queste sì, a differenza delle scuole pubbliche) anche da peculiari orientamenti educativi, culturali e religiosi.

Su tutto ciò, di cui è imprescindibile corollario il pluralismo ideologico, incide negativamente la caratterizzazione della scuola attraverso la diffusione massiccia del simbolo di un partito.

Il solo rischio che ciò impronti ideologicamente l'ambiente e possa condizionare in particolare gli allievi (che sono i destinatari dell'insegnamento e che, essendo per definizione giovani e in via di formazione, sono più esposti alle suggestioni, da cui devono essere protetti proprio attraverso lo strumento del pluralismo), si riverbera sui docenti e ne compromette la libertà di insegnamento, che come già detto deve viceversa essere garantita, come valore assoluto della scuola pubblica.

Ne deriva che la presenza del simbolo del sole delle Alpi, quale simbolo del partito della Lega Nord, discrimina gli insegnanti addetti alla scuola di Adro, creando una situazione di svantaggio consistente nella compromissione della libertà di insegnamento, rispetto agli insegnati di tutte le altre scuole pubbliche, cui la stessa invece è garantita con la necessaria e doverosa ampiezza.

Anche sul punto pertanto l'ordinanza reclamata è condivisibile e viene confermata.

Conseguenze

Alla declaratoria del carattere discriminatorio della presenza dei simboli di cui sopra, nei confronti sia del Comune che del Ministero e dell'Istituto originariamente convenuti, si accompagna la condanna alla rimozione degli stessi.

Questa riguarda peraltro il solo Comune di Adro, sia perchè l'Organizzazione Sindacale ricorrente ha

rinunciato alla domanda di condanna nei confronti del Ministero e dell'Istituto (v. verb. ud. 5-11-2010), sia perchè, come già visto, la condotta che ha creato la discriminazione è riconducibile al Comune, che l'ha volontariamente e clandestinamente posta in essere e, solo in via residuale, sotto l'aspetto della colpevole violazione degli obblighi di custodia, all'Istituto e per esso al Ministero.

I simboli dovranno essere quindi rimossi a spese del Comune, come disposto dal primo giudice, non in modo parziale e provvisorio (come lo sono stati fin'ora attraverso l'eliminazione di parte delle suppellettili e la copertura a mezzo di adesivi), ma in modo da ripristinare perfettamente lo stato dei luoghi quo ante.

Quanto all'ordine di esposizione delle bandiere, lo stesso va ridotto a quello relativo alla bandiera Europea, che è stata esposta solo dopo l'ordine del primo giudice (mentre quella Italiana era stata già esposta prima, seppure non per iniziativa del Comune, come avrebbe dovuto, ma su richiesta dell'Amministrazione Scolastica).

Quanto infine all'ordine di pubblicazione dell'ordinanza su ben quattro quotidiani, si osserva che l'art. 4 c. 7 D. Lgs 216/2003 prevede che "il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui ai c. 5 e 6 a spese del convenuto per una sola volta su un quotidiano a tiratura nazionale".

Si tratta di una sanzione tipizzata, che va applicata nei limiti previsti dalla norma, in quanto non si ravvisano motivi ulteriori per individuare nella pubblicazione anche su altri quotidiani una misura finalizzata alla rimozione degli effetti della discriminazione.

Pertanto va disposta la pubblicazione integrale della presente ordinanza (che sostituisce la precedente) su un quotidiano a tiratura nazionale a scelta del Comune fra i due già indicati (Corriere della Sera o La Repubblica).

Va invece confermato l'ordine, non fatto oggetto di alcun rilievo, di "affissione presso l'Istituto in luogo idoneo e visibile di copia integrale del provvedimento per una settimana lavorativa, quale idonea forma di pubblicità sul luogo di lavoro ai fini del riconoscimento delle ragioni dei lavoratori nell'ambito dell'intera comunità scolastica".

In considerazione del parziale accoglimento del reclamo si dichiarano compensate fra le parti le spese della presente fase in misura di 1/4 con condanna del Comune di Adro a rifondere alle altre parti i rimanenti 3/4, liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 44 D. lgs 286/1998, 4 D. Lgs 216/2003 e 669 terdecies cpc

In parziale accoglimento del reclamo proposto dal Comune di Adro, modifica l'ordinanza reclamata nel modo seguente: "Dichiara discriminatoria l'apposizione del simbolo partitico della Lega Nord presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Adro.

Dispone: A) la rimozione del simbolo partitico e la ricollocazione delle suppellettili asportate prive del simbolo partitico a spese del comune di Adro e sotto la vigilanza del Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Adro; B) l'esposizione della bandiera dell'Unione Europea in modo permanente e in conformità all'art. 4 DPR 121/2001; C) la pubblicazione integrale del presente provvedimento su un quotidiano a scelta del Comune fra il Corriere della Sera e La Repubblica; D) la pubblicazione di copia integrale del presente provvedimento presso il medesimo Istituto per una settimana lavorativa."


Dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento in misura di 1/4; condanna il Comune di Adro a rifondere alle altre parti i rimanenti 3/4 che liquida in € 3.000, oltre accessori di legge, in favore della FLC-CGIL e in € 2.100, oltre accessori di legge, in favore del Ministero e dell'Istituto.

Si comunichi.

Brescia, 7-2-2011

IL PRESIDENTE EST.

dott.ssa M. Vittoria Azzollini



Il Funzionario
(Salvatore Leggeri)